



COMUNE DI TREVIOLO

(Provincia di Bergamo)

Delibera N. 1 del 24/04/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta aperta -

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.

L'anno duemilaventi addi ventiquattro del mese di Aprile alle ore 18:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano

		PRESENTE	ASSENTE
1	GANDOLFI PASQUALE GIOVANNI	SI	==
2	LOCATELLI MARTINA	SI	==
3	SCIOLTI ANTONIO	SI	==
4	PIARULLI MARTA	SI	==
5	INVERNICI VIRNA	SI	==
6	COLLEONI MONICA	SI	==
7	TAIOCCHI GIUSEPPE	SI	==
8	POLI STEFANO	SI	==
9	PESENTI GIANMAURO	SI	==
10	RUSTICO ROBERTO	SI	==
11	GHEZZI SILVIA DAFNE	SI	==
12	LUZZANA LAURA	SI	==
13	MASPER GIANFRANCO	SI	==
14	ARICI CRISTINA	==	SI
15	MAPELLI LINDA	SI	==
16	MANZONI GRAZIANO	SI	==
17	ZANCHI FABIANO	SI	==
		PRESENTI 16	ASSENTI 1

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Cosima De Carlo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Pasquale Gandolfi, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto al N. 1 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA

-la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: "4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.";

-il D.L. n. 18 in data 17/03/2020 che all'art. 73 comma 1 testualmente stabilisce quanto segue: "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione di Consiglio Comunale, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto;

ACCERTATO che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento;

PREMESSO che:

- l'art. 1 del Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF, e che tale norma è stata successivamente modificata dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2016, n. 296;
- i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare sia sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e del Ministero della Giustizia e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico anche ai sensi del D.L. n. 201/2011;
- il Comune di Treviolo ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/02/2000;
- la percentuale di addizionale comunale all'IRPEF era prevista nella misura dello 0,2% fino al 2019 con soglia di esenzione fino ad € 15.000,00 di reddito imponibile;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/2007 era stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

VISTI:

- l'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"

- l'art.1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 che recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- l'art.1 comma 11 del D.L. n. 138/2011 convertito con la Legge n. 148/2011 è stato abrogato l'art.5 del D.Lgs. n. 23/2011 ripristinando la possibilità per i comuni di aumentare le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF fino al limite massimo dello 0,8%;

CONSIDERATO che:

- la lettera b) della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), ha previsto la possibilità, introducendo il comma 3-bis all'articolo 1 del decreto legislativo 360/98, che possa essere introdotta ed applicata una soglia di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF in ragione di specifici requisiti reddituali;
- l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;

ATTESO che:

- la richiamata norma del D.L. n. 138/2011 consente la fissazione di soglie di esenzione ai sensi dell'art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/1998;
- tali soglie funzionano quale limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale si applica al reddito complessivo.

PRESO ATTO del decreto 13 dicembre 2019, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 295 del 17 dicembre 2019 del Ministero dell'interno di differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

VISTO il Decreto del Ministero dell' Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28/02/2020, con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato differito al 30/04/2020;

CONSIDERATO che con l'approvazione del Decreto "Cura Italia" all'art. 107, è stata concessa una proroga della scadenza del bilancio di previsione 2020/22 e del rendiconto 2019, entrambi spostati dal 30 aprile al 31 maggio 2020.

VISTA la Legge di Stabilità 2019 (Legge 145/2018) che non reiterava il blocco delle aliquote e considerato che di conseguenza i Comuni tornano a poter esercitare la loro autonomia impositiva, bloccata dal 2016;

CONSTATATO che l'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche rappresenta entrata indispensabile al fine di disporre delle risorse necessarie, in relazione ai programmi amministrativi e alla qualità dei servizi da garantire, come risulta dai dati finanziari e contabili raccolti in sede di predisposizione dello schema del bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

DATO ATTO che l'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'Ente, per realizzare i programmi previsti nel bilancio 2020/2022 e documenti allegati, e per mantenere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati alla collettività, rende necessario un provvedimento di variazione delle vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF;

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL);

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

VISTI:

- il D.Lgs. n.267/2000 (TUEL); il D.Lgs. n.118/2011 e gli allegati principi contabili applicati;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità armonizzata;

Relaziona l'assessore al Bilancio Sciolti Antonio che illustra il punto posto all'ordine del giorno. Procede ad illustrare le slide. Evidenzia le modifiche introdotte sull'addizionale IPRPEF e le novità in materia di IMU;

Intervengono i consiglieri Masper e Zanchi che chiedono chiarimenti;

L'assessore Sciolti offre gli opportuni chiarimenti;

Interviene il consigliere Masper che comprende le difficoltà di bilancio in particolare per un anno difficile come quello in corso. Fa presente che il gruppo consiliare di cui fa parte avrebbe valutato anche l'astensione ma l'aumento dell'addizionale IRPEF impone il voto contrario. Ritiene che la sofferenza di parte corrente sarebbe potuta essere compensata con un diverso utilizzo dell'avanzo di amministrazione;

Interviene il consigliere Zanchi che concorda e comprende le difficoltà del momento ma non concorda su aumenti a carico dei cittadini;

Dopo ampia discussione;

Relativamente agli interventi dei consiglieri comunali effettuati nel corso della discussione del presente argomento, questi ultimi potranno prendere visione delle relative registrazioni su supporto digitale con le modalità esplicitate nell'art. 58 comma 4 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, è altresì per intero pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente la registrazione della seduta consiliare;

Al termine degli interventi, il Sindaco pone in votazione il punto 1 dell'ordine del giorno:

Consiglieri presenti: nr. 16 (sedici)

Consiglieri favorevoli: nr. 12

Consiglieri contrari: nr. 4 (Masper, Mapelli, Manzoni e Zanchi)

Consiglieri astenuti: nr. 0

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. **DI APPROVARE** l'allegato Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF;
3. **DI DARE ATTO** che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;
4. **DI DEMANDARE** al Servizio Tributi l'invio del Regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;
5. **DI PUBBLICARE** copia della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art.5 della legge 212/2000;
6. **DI RENDERE** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 267/2000, con separata votazione che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti: nr. 16 (sedici)
Consiglieri favorevoli: nr. 12
Consiglieri contrari: nr. 0
Consiglieri astenuti: nr. 4 (Masper, Mapelli, Manzoni e Zanchi)

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Pasquale Gandolfi

Il Segretario Comunale
dott.ssa Cosima De Carlo

(*): Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Treviolo ed è stato firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).



COMUNE DI TREVILOLO
(Provincia di Bergamo)

Proposta di delibera avente per oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

SETTORE II RISORSE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, così come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. b del Decreto Legge 174/2012 **PARERE** favorevole in ordine alla **regolarità contabile** sulla proposta di deliberazione suindicata.

IL RESPONSABILE
ALESSIO MUSARRA / INFOCERT SPA

Data, 05/03/2020

COMUNE DI TREVILOLO
Provincia di Bergamo

PARERE DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA ALL'AUMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L' ANNO 2020.

Il sottoscritto Revisore unico dei conti del Comune di Treviolo, dott. Ioppolo Giuseppe, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 34 del 25/7/2018,

Vista la proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: "Approvazione modifiche al Regolamento addizionale comunale IRPEF e relativa aliquota anno 2020";

Richiamato l'art. 239 comma 1 lettera B) del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera o) decreto legge n. 174 del 2012, il quale stabilisce che l'organo di revisione esprima il proprio parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Visto il D. Lgs. 28/9/1998, n. 360, istitutivo con decorrenza 1° gennaio 1999 dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, successivamente modificato ed integrato;

Considerato che il Comune di Treviolo ha proposto al Consiglio Comunale di aumentare l'aliquota per l'anno 2020, "in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2020-2022, al fine di sostenere la spesa per il 2020 e salvaguardare gli equilibri di bilancio";

Vista la legge di bilancio per l'anno 2020 ed in particolare le norme disciplinanti la materia dei tributi e delle entrate correnti comunali che non ha prorogato il blocco degli aumenti delle tariffe e delle aliquote delle entrate tributarie ed extratributarie;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale sull'IRPEF da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, che fissa, tra l'altro, l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2020 facendola aumentare dallo 0,2% con esenzione 15.000 come da punto 4) con esenzione 25.000 come da punto 7) del regolamento;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta della deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs.267/2000;

TUTTO CIO' PREMESSO E VALUTATO

esprime ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b del D. Lgs. 267/2000 **parere favorevole** all'adozione del provvedimento di modifica del regolamento addizionale comunale IRPEF e relativa aliquota per l'anno 2020, da parte del Consiglio Comunale.

Treviolo 21.4.2020

Il Revisore Unico
Dott. IOPPOLO GIUSEPPE



COMUNE DI TREVIOLO
(Provincia di Bergamo)

Proposta di delibera avente per oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

.....

SETTORE II RISORSE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, così come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. b del Decreto Legge 174/2012 PARERE favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione suindicata.

IL RESPONSABILE
ALESSIO MUSARRA / INFOCERT SPA

Data, 05/03/2020



COMUNE DI TREVIOLO
(Provincia di Bergamo)

Allegato alla Delibera di Consiglio n. 1 del 24/04/2020 avente per oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF.

PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione viene oggi pubblicata all'albo pretorio on-line per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Treviolo, lì 01/09/2020

Il Segretario Comunale
Cosima De Carlo / INFOCERT SPA



Comune di Treviolo
Provincia di Bergamo

**Regolamento per la disciplina
dell'addizionale comunale all'Irpef**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 24.04.2020

Indice

<i>Articolo 1 - Ambito di applicazione</i>	3
<i>Articolo 2 - Soggetti passivi</i>	3
<i>Articolo 3 - Ente beneficiario</i>	3
<i>Articolo 4 - Determinazione dell'aliquota</i>	3
<i>Articolo 5 - Calcolo dell'addizionale</i>	4
<i>Articolo 6 - Versamento dell'addizionale</i>	4
<i>Articolo 7 - Esenzione</i>	4
<i>Articolo 8 - Disposizioni finali</i>	4

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Articolo 2

Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sono i contribuenti che hanno il proprio domicilio fiscale nel Comune di Treviolo alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale.

Articolo 3

Ente beneficiario

1. L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta al Comune di Treviolo.

Articolo 4

Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita nella misura dell'0,8 per cento.

2. L'aliquota di cui al precedente comma 1 può essere variata dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal primo gennaio dell'anno di adozione.

3. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione ha efficacia costitutiva e deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce.

4. In caso di mancato esercizio del potere di cui ai commi precedenti si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.

Articolo 5

Calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolata applicando l'aliquota fissata dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'Irpef stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Articolo 6

Versamento dell'addizionale

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal Comune per l'anno precedente al reddito imponibile Irpef dell'anno precedente.

Articolo 7

Esenzione

1. L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini della predetta imposta non supera l'importo di € 25.000,00.

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1 l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

2. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.